



COMUNE DI MONNO

Provincia di Brescia

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

(art. 1 cc. 611 e seguenti della legge n. 190/2014)

Approvato con Decreto del Sindaco n. 05 del 08/04/2015



I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla “*spending review*” auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la Legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs.33/2013).

Come sopra precisato la Legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza come l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali sia il Consiglio Comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell'ente locale a società di capitali”.

Per osservare “alla lettera” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, il presente Piano è approvato con provvedimento monocratico e trasmesso al Consiglio comunale per gli adempimenti di competenza.

3 Attuazione

Approvato il piano operativo questo, se necessario, dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di

gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6/05/2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI MONNO

Il Comune di Monno partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

*1 – Valle Camonica Servizi S.r.l. - Via Mario Rigamonti, n.65 - 25047 DARFO B.T. (BS).
C.F. e P.IVA: 02245000985, con una quota dello 0,01%.*

*2 – Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. - Via Mario Rigamonti, n.65, 25047 DARFO B.T. (BS).
C.F. e P.IVA: 03432640989, con una quota dello 0,53%.*

*3 – Azienda Elettrica Ogliolo S.r.l. - Via Vittoria 19, 25043 BRENO (BS).
C.F.: 02831900986 e P.IVA: 02831900986, con una quota del 2,64%.*

*4 – So.Sv.A.V. S.r.l. - Località Prati Grandi, 25050 Temù (BS).
C.F. e P.IVA: 02086790983, con una quota dello 0,39%.*

PARTECIPAZIONI NON SOGGETTE AL PRESENTE PIANO

Per completezza si precisa che il Comune di Monno partecipa anche ai seguenti consorzi:

- Consorzio Comuni del Bacino Imbrifero Montano di Valle Camonica (B.I.M.);
- Consorzio Interprovinciale Stradale Trivigno-Mortirolo;
- Consorzio Servizi Valle Camonica;
- Consorzio Forestale Due Parchi;

Il Comune fa parte inoltre della Comunità Montana di Valle Camonica e dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica.

La partecipazione ai Consorzi e agli enti sopra citati, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

**RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
A CORREDO DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI MONNO**

Società: Valle Camonica Servizi Srl

Codice Fiscale: 02245000985

Partita IVA: 02245000985

Sede Legale: Via Mario Rigamonti, n.65 - 25047 DARFO B.T. (BS)

Percentuale della partecipazione: 0,01 %

Oggetto sociale:

L'oggetto sociale è indicato all'Art. 4 dello Statuto societario di seguito riportato:

Art. 4 - Oggetto

4.1. La società ha per oggetto l'esercizio dei seguenti servizi pubblici locali nell'ambito del territorio degli Enti locali Soci e nei limiti previsti dalla legge:

4.1.a) la produzione, il trasporto, il trattamento, la distribuzione del gas per qualsiasi uso; nell'ambito dell'attività espletata, promuove la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nel servizio, garantendo la neutralità nella gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del mercato energetico, impedendo sia discriminazioni nell'accesso alle informazioni commercialmente sensibili, sia trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti della filiera

4.1 b) la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento e l'eventuale riutilizzo dei rifiuti solidi urbani, speciali e tossico- nocivi, e servizi affini, ai fini della sopraccitata fase di conto di terzi sul territorio nazionale ed internazionale;

4.1.c) la captazione, l'acquisto, il sollevamento, il trattamento, il trasporto e la distribuzione dell'acqua, la vendita per usi plurimi nonché la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di rifiuto, così come definito dall' art. 141, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

4.1.d) la produzione, il trasporto, la distribuzione e la vendita di energia termica ed elettrica, anche a mezzo di reti urbane (teleriscaldamento);

4.2. La società potrà inoltre gestire, previa le opportune verifiche di fattibilità, i servizi strettamente accessori, complementari o collegati con quelli di cui alle lettere del comma precedente, che risultino di interesse delle comunità a servizio delle quali la società opera.

In ogni caso, la società realizza la parte prevalente della propria attività a favore della collettività residente nel territorio degli enti pubblici che la controllano, informando costantemente la propria attività ai canoni del c.d. "in house providing", così come declinato in sede comunitaria e nazionale, in modo che sia sempre assicurata l'efficacia del sistema di controllo del presente statuto.

4.3 La società potrà altresì, quale attività connessa e complementare a quanto sopra specificato, svolgere studi , ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi, nonché attività di progettazione e costruzione anche per conto terzi degli impianti relativamente anche ai servizi di cui ai precedenti punti, nonché studi di fattibilità, direzione lavori, che siano connessi alle proprie competenze aziendali.

4.4 Ai soli fini del conseguimento dello scopo sociale come sopra descritto, la società potrà, nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge, compiere le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie ed opportune.

4.5 La società non può svolgere altre attività al di fuori di quelle di cui al presente articolo, non può svolgere la propria attività al di fuori del territorio di riferimento o a favore di soggetti che non siano soci, salvo solo quelle ad esse meramente accessorie.

Oneri finanziari a carico del bilancio dell'ente: zero

Risultato d'esercizio dell'ultimo triennio:

Anno 2013 : Utile + € 2.148.581,00

Anno 2012 : Utile + € 2.304.660,00

Anno 2011 : Utile + € 1.491.405,00

MODALITA' DI RAZIONALIZZAZIONE

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella Valle Camonica Servizi Srl.

L'eventuale cessione della quota posseduta - al di là dell'immediato vantaggio di natura economica - non è ritenuta produttiva di benefici sia nel medio che nel lungo termine. L'affidamento diretto ad una società a capitale pubblico, nel rispetto dei principi comunitari in materia, è da ritenersi ancora, per l'Ente, la soluzione ottimale per la gestione di servizi pubblici in quanto il consolidamento progressivo della società "Valle Camonica Servizi" ha consentito nel tempo la creazione di una struttura organizzativa complessa, in grado di rispondere efficacemente alle plurime esigenze degli utenti garantendo risparmi di spesa, evitando la frammentazione delle attività di gestione ed operative dei servizi di igiene ambientale, evitando di fatto una suddivisione tra diversi gestori di singoli rami di attività e quindi la presenza di più interlocutori economici che avrebbero altresì prodotto un appesantimento organizzativo ed economico da parte delle Amministrazioni tenute all'esercizio del controllo relativamente a dette attività, in contrasto con i principi di efficienza, efficacia, economicità e soprattutto non funzionale al raggiungimento di un elevato livello di qualità dei servizi oggetto di affidamento. La società "Valle Camonica Servizi", totalmente pubblica, rappresenta ancora per il Comune uno strumento operativo funzionale a una serie di miglioramenti di tipo economico, finanziario e fiscale. Utilizzare una società di servizi come "Valle Camonica Servizi" presenta notevoli vantaggi per l'ente locale legati, sul piano tecnico, alla possibilità di usufruire di competenze sempre più specializzate per la cura e gestione dei cespiti e sul piano economico-finanziario, alla possibilità di ottenere vantaggi in termini di economie di scala e maggiore potere contrattuale.

Società: Servizi idrici Valle Camonica S.r.l.

Codice Fiscale - Partita IVA: 03432640989

Sede Legale: Via Mario Rigamonti, n. 65 - 25047 DARFO B.T. (BS)

Percentuale della partecipazione: 0,53 %.

Oggetto sociale:

La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, formato dall'insieme delle attività di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

La società costituita il 5 maggio 2012 risulta ancora inattiva.

La Società non ha dipendenti.

In data 12 marzo 2015 sono stati eletti dall'Assemblea dei Soci i tre componenti del CDA che non percepiscono compensi né alcun rimborso spese.

I costi di funzionamento sono determinati dai costi annuali di iscrizione al Registro delle Imprese, dalle tasse e concessioni amministrative, dai costi per la presentazione delle dichiarazioni fiscali e per il mantenimento della casella P.E.C.

Oneri finanziari a carico del bilancio dell'ente: zero

Risultato d'esercizio dell'ultimo triennio:

Anno 2013 : Perdita € 2.352,00

Anno 2012 : Perdita € 1.279,00

Anno 2011 : zero

MODALITA' DI RAZIONALIZZAZIONE

Sulla base dei criteri fissati dal comma 611 la Siv S.r.l. rientra tra le società che dovrebbero essere eliminate mediante liquidazioni o cessioni entro il 31.12.2015 perché:

- a) non è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali, dato che, a tutt'oggi, risulta inattiva;
- b) risulta composta da soli amministratori e non ha dipendenti;
- c) svolge, o meglio, dovrebbe svolgere, attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate;
- d) dovrebbe eventualmente essere oggetto di un processo di aggregazione con altra società di servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In considerazione della relazione presentata dal Presidente della Società in data 27.03.2015 (Prot. 784), si ritiene opportuno rinviare la decisione in ordine al mantenimento della quota all'effettiva attuazione, entro l'anno, di quanto nella stessa contenuto, in modo da rimuovere quegli elementi che non ne consentirebbero, ad oggi, il mantenimento.

La Società ha sottoscritto in data 25/03/2015 con la Provincia di Brescia una lettera di intenti che prevede la possibilità di avviare un progetto di razionalizzazione ed efficientamento del servizio

idrico integrato all'interno dell'ATO di Brescia, mediante aggregazione delle gestioni comunali della Valle Camonica in un'unica società.

La Società sta attualmente valutando l'acquisizione del ramo d'azienda di Valle Camonica Servizi Srl che si occupa dei servizi idrici quale, ad esempio, la depurazione delle acque.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

Per le ragioni premesse, è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione nella società Servizi Idrici Valle Camonica Srl, valutando eventuali operazioni di aggregazione o di soppressione insieme agli altri Comuni della Valle Camonica.

Società: Azienda Elettrica Ogliolo Srl

Codice Fiscale e Partita IVA: 02831900986

Sede Legale: Piazza Vittoria, 19 - 25043 Breno (BS)

Percentuale della partecipazione: 2,64%.

Oggetto sociale:

La Società ha per oggetto la progettazione, costruzione, gestione, esecuzione in appalto e manutenzione di impianti di produzione di energia, anche di proprietà di terzi, nelle diverse forme e da qualsiasi fonte, in particolare fonti rinnovabili, nonché la distribuzione e vendita dell'energia.

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo purché accessorie e strumentali rispetto all'oggetto sociale, in via non prevalente e non ai fini del collocamento, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico e nel rispetto dei limiti normativi vigenti ed in particolare di quelli fissati dal D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e dal D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Risultato d'esercizio dell'ultimo triennio:

Anno 2014: utile, pari a Euro 526.454,20
Anno 2013 : utile, pari a Euro 134.205,61
Anno 2012 : utile, pari a Euro 981.483,95
Anno 2011 : perdita, pari a Euro 107.090,75

MODALITA' DI RAZIONALIZZAZIONE

La Società esercita l'attività di "realizzazione e gestione di impianti idroelettrici e, più in generale, lo sfruttamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile"; produce quindi servizi di interesse generale quali sono quelli di pubblica utilità.

Permanendo i presupposti che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, **è intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione.**

Tale partecipazione ha infatti migliorato in maniera significativa l'autonomia finanziaria del Comune garantendo un'entrata extratributaria a favore del bilancio comunale in proporzione alla produzione idroelettrica. Questa entrata risulta indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune che, in considerazione dell'entrata finanziaria suddetta, può contenere la pressione fiscale a carico della cittadinanza.

Società per lo Sviluppo dell'Alta Valle Camonica Srl "So.sv.a.v.

Codice Fiscale: 02086790983

Partita IVA: 02086790983

Sede Legale: Località Prati Grandi, 25050 Temù (BS),

Percentuale della partecipazione: 0,39%.

Oggetto sociale:

La società ha per oggetto la progettazione, costruzione, gestione, esecuzione in appalto e manutenzione di impianti di produzione di energia, anche di proprietà di terzi, nelle diverse forme e da qualsiasi fonte, in particolare fonti rinnovabili, nonché la distribuzione e vendita dell'energia.

Risultato d'esercizio dell'ultimo triennio:

Anno 2013 : utile, pari a Euro 150.892,00

Anno 2012 : utile, pari a Euro 137.243,00

Anno 2011 : utile, pari a Euro 226.551,00

MODALITA' DI RAZIONALIZZAZIONE

La Società ha un capitale sociale interamente di proprietà pubblica.

La Società è stata costituita il 12/11/1999 tra i comuni dell'Alta Valle Camonica (Ponte di Legno, Temù, Vione, Vezza d'Oglio, Incudine e Monno) e l'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica.

La Società, inizialmente candidata alla gestione del servizio idrico integrato per i comuni soci, esercita dal 05/09/2005 l'attività di "produzione, captazione e distribuzione di vapore ed acqua calda per il riscaldamento", ovvero la gestione del teleriscaldamento nell'area dell'Alta Valle Camonica.

La Società produce il calore mediante l'utilizzo del cippato proveniente dal patrimonio boschivo di tutti i comuni soci e, attualmente, lo distribuisce ai soli comuni di Ponte di Legno e Temù.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella So.sv.a.v. Srl in considerazione del ruolo dalla stessa esercitato nella gestione della filiera bosco – legno – energia che costituisce uno dei punti significativi del processo di sviluppo socio-economico messo in atto dai Comuni dell'alta Valle Camonica nell'ultimo decennio.

Il presente Piano è approvato in attuazione della normativa in premessa richiamata e sarà trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e sottoposto al Consiglio comunale, nella prima seduta utile, ai fini delle valutazioni di competenza.

Monno, 08/04/2015

IL SINDACO
(Roberto Trotti)



